

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dai sigg.ri Mancini Bruno ed Andreani Maria in data 29.12.2004 prot. 14467, proprietari di un fabbricato nel 2 comparto PEEP, distinto al NCEU foglio 4 particella n 2230 sub. 1 e 2;

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 13.12.1979 n. 170301 di repertorio, a rogito del Dott. Bevilacqua Notaio in Cattolica, relativo alla cessione del terreno in diritto di proprietà alla Cooperativa Edificatrice Cattolica ;

Visto l'atto di assegnazione n. 177185 di repertorio del 01.12.1983, a rogito del Dott. Notaio Bevilacqua, con cui la Cooperativa Edificatrice Cattolica assegnava ai sigg.ri Mancini Bruno ed Andreani Maria l'immobile in oggetto, e precisamente:

- "Area in Cattolica al NCT Foglio 4 n. 2500, mq. 129, con sovrastante porzione di fabbricato, composto di alloggio unifamiliare da terra a cielo, composto di piano seminterrato con garage, cantina e ripostiglio, di piano terra rialzato con ingresso, cucina e soggiorno, di piano primo con due camere, camerino e bagno, e piano sottotetto con locale a ripostiglio", al NCEU con schede presentate il 3.7.1982, n. 1243 e 1244, successivamente identificate al F. 4 mappale 2500 sub 1(appartamento) e sub 2(garage);

Visti gli atti relativi al 2 comparto PEEP;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n 179, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2 , e l'art. 23, comma 2 ;

Viste le leggi 28 dicembre 1995, n 549 (Finanziaria 96), 23 dicembre 1996, n 662 (Finanziaria 97), 23 dicembre 1998, n 448 (Finanziaria 99), con le quali si prevede la possibilità di sopprimere i limiti decennali e ventennali delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n 448 (Finanziaria 99), con la quale si fissano nuovi criteri per la determinazione del corrispettivo da versare al Comune in cambio della soppressione dei limiti decennali e ventennali citati (vedi art. 31, comma 48, della Finanziaria 99);

Visto l'art. 7.3 della convenzione per la cessione del terreno in diritto di proprietà che così recita:
Decorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario può vendere l'alloggio a chiunque o costituire su di esso diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella presente convenzione, rivalutato sulla base delle variazioni dei prezzi all'ingrosso calcolate dall'ISTAT;

Accertato che il rilascio del certificato di abitabilità è avvenuto in data 20 maggio 1983;

Considerato che la valutazione del corrispettivo effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale ha determinato un importo da versare al Comune pari ad Euro 6.502,89 (seimilacinquecentodieci/89);

Considerato che all'Amministrazione Comunale resta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di rinunciare al diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree

fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977 .

- di stabilire che l'importo del corrispettivo, determinato in Euro 6.502,89 come sopra, dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche Agenzia Gabicce Mare - Piazza Matteotti 2, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio di copia della presente deliberazione e comunque prima della stipula dell'atto di alienazione dell'alloggio in oggetto, quale atto vincolante per l'alienazione stessa - accertamento n. 64 -.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
